

anteriore al 1° gennaio 1956.

È apparso pertanto più rispondente - dopo un anno di esitazione che ha consentito nel frattempo di porre un immediato argine ad una situazione che estendeva il riconoscimento della produzione a tutta la produzione emessa e riscattata nello stesso esercizio - giungere ad una formulazione secondo il criterio che viene suggerito per l'esercizio 1959, che esclude dalla computabilità tutte le posizioni comunque emesse nel 1959 e riscattate nell'anno stesso nonché quelle, emesse precedentemente, per le quali risulta corrisposta una sola, o meno di una annualità di premi. Tale soluzione è cautelativa per l'Azienda e appare più equa nei confronti delle Agenzie.

A temperamento di tale clausola, viene tenuto conto dell'apporto che le eccedenze di riserva che si sono accumulate sulle posizioni della stessa testa avente maggiore antichità e per effetto delle quali il valore di riscatto complessivamente liquidato è pari alla riserva matematica netta, giacché in tali casi (rimanendo sempre esclusa la produzione emessa e riscattata nel 1959) non viene considerata la non computabilità dei capitali.